



# S.U.A.P. PICENO CONSIND

Sportello Unico per le Attività Produttive

<https://suap.picenoconsind.it> - PEC: sportellounicopiceno@emarche.it



Comune di  
Maltignano

## TITOLO UNICO

**n. 1224 del 05/03/2021**

(ai sensi dell'art. 7 del D.P.R.160/2010 e s.m.i.)

Pratica n. 218/2018

IMPOSTA DI  
BOLLO  
01161392893339  
del 02/02/2018

### IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PICENO CONSIND

**Premesso che** il SUAP Piceno Consind, con Titolo Unico n. 516 del 21/08/2017, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010 e s.m.i. e dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla Società Metalcommerce srl, p.i. 01937260444 con sede legale ed operativa in Via Bonifica, 26 del Comune di Maltignano, AUTORIZZAZIONE UNICA per il rinnovo dell'Autorizzazione n. 4230/GEN del 27/07/2007 e smi, relativa alla gestione di un impianto di raccolta e trattamento veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs 209/2003, con contestuale modifica per aggiornamento del lay-out ed accorpamento in procedura ordinaria dell'Attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta all'interno dello stesso insediamento mediante iscrizione in procedura semplificata di cui all'AUA n. 9044 del 23.12.2014 presso l'impianto ubicato nel Comune di Maltignano (AP), su area catastalmente identificata al fg. 2 part. nn. 272 – 160 – 155 – 152;

**che** con il Titolo Unico n. 609 del 15/02/2018 è stata autorizzata la modifica dell'Autorizzazione Unica rilasciata richiamato Titolo Unico n. 516 del 21/08/2017, consistente nella **reintegrazione** della tipologia di rifiuti 5.19 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. (RAEE non pericolosi CER 160216-160214-200136) da destinare ad attività di messa in riserva (R13);

**Vista** l'istanza di Modifica sostanziale dell'impianto già autorizzato con il T.U. n. 516 del 21/08/2017 ed aggiornato con T.U. n. 609 del 15/02/2018, sopra meglio descritti, presentata dal Sig. ANTHONY BERNARD PIERRE LATTANZI nato il 03.11.1984 a Meudon (Francia) e residente nel Comune di Valle Castellana in Frazione Basto, snc in qualità di legale rappresentante della ditta Metalcommerce srl, p.i. 01937260444 con sede legale ed operativa in Via Bonifica, 26 del Comune di Maltignano, assunta al prot. n. 1486 del 14/03/2018;

**Precisato che** la modifica consiste:

- L'estensione dell'attività di raccolta e trattamento anche ai *veicoli fuori uso legiferati dal D.Lgs. 209/2003, ferme restando le potenzialità istantanee e di trattamento autorizzate;*
- L'aggiornamento del Lay-out operativo dell'impianto con modifiche relative alla redistribuzione dei settori dell'attività di autodemolizione, senza aumentare gli spazi e i volumi;

**Visto** l'art. 38, c. 3, lettera a) del D.L. 112/2008, come convertito nella Legge n. 133/2008, il quale dispone che "... lo sportello unico ... fornisce, ..., una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;"

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Generale del Piceno Consind n. 24 del 26.11.2012 di istituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive in forma Associata e la relativa Delibera Consiliare del Comune interessato che delega la gestione dei Procedimenti SUAP al Piceno Consind;

**Preso atto che** la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico ordinario di cui all'art. 7 del Regolamento approvato con D.P.R. 160/2010 (rif. prot. n. 1506 del 15/03/2018);

**Considerato che** con la medesima nota prot. 4562 del 13/10/2017 il SUAP Piceno Consind ha inoltrato l'istanza e la documentazione tecnica allegata alla Provincia di Ascoli Piceno, autorità territorialmente competente all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione all'esercizio delle attività recupero e smaltimento rifiuti previste dagli art. 208, 209, 210 e 211 del D.Lgs 152/2006;

**che** la Provincia di Ascoli Piceno con prot. 16718 del 20/07/2018 ha chiesto al gestore dell'impianto informazioni sulla prevenzione incendi;

**che** ditta Metalcommerce srl in data 31/07/2018 ha chiesto una proroga dei termini stabiliti nella citata nota provinciale 16718/2018, e, successivamente, 15/01/2019 ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco assunto al prot. SUAP 322 del 16/01/2018;

**Preso atto che la** ditta Metalcommerce srl:

- in data il 27/08/2019 (rif. Prot. SUAP. N.20754 del 05/09/2019 ha trasmesso integrazioni volontarie in riscontro alle osservazioni formulate dall'ARPAM con Prot. N.23249 del 11/07/2019;
- in data 30/10/2020 ha chiesto una proroga dei termini temporali fissati dalla nota prot. n° 20754 del 30.10.2019 della Provincia di Ascoli Piceno;
- in data 07/02/2020 ha chiesto una proroga dei termini temporali fissati dalla nota prot. n° 1961 del 29.01.2020 della Provincia di Ascoli Piceno;

**Considerato che** la provincia di Ascoli Piceno con nota prot 10138 del 19/06/2020 ha chiesto integrazioni;

**che** in data 16/07/2020, assunta al prot. 6304, il gestore dell'impianto ha trasmesso la seguente documentazione istruttoria integrativa:

- Relazione Tecnica (agg. Luglio 2020);
- elaborato grafico gestione impianto (agg. Luglio 2020)
- istanza autorizzazione art. 269
- nuova istanza Concessione idraulica
- Dichiarazione casa produttrice presso cesoia
- Piano di emergenza interno
- Piano Ripristino Ambientale
- Polizza fidejussoria

**che** la Provincia di Ascoli Piceno con nota prot. 15257 del 15/09/2020, ha indetto Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i.;

**Acquisiti:**

- il parere ARPAM prot.n.28741 del 06/10/2020
- il parere del Piceno Consind prot.n.3692 del 08/10/2020;

**vista** la nota prot. n. 17678 del 20/10/2020 con la quale la Provincia di Ascoli Piceno ha chiesto al gestore dell'impianto, a perfezionamento del procedimento in argomento, gli elaborati tecnici e grafici aggiornati in considerazione dei pareri espressi da ARPAM;

**Tenuto conto che** la ditta Metalcommerce srl, ha trasmesso i seguenti elaborati aggiornati: in data 04/11/2020 assunta al prot. 9987.

- Relazione Tecnica impianto;
- All. C1 – Scheda tecnica trattamento
- All. C2 – Scheda tecnica stoccaggio;
- Planimetria generale trattamento acque;
- Planimetria generale emissioni diffuse;
- Planimetria generale gestione impianto;

in data 29/12/2020 assunta al prot. 11570

Relazione Tecnica (agg. Dicembre 2020);

- All. C1 – Scheda tecnica trattamento (agg. Dicembre 2020);
- Planimetria generale gestione impianto (agg. Dicembre 2020);;

**Visti:**

- il nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Marche – PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno con prot. 1302978 del 16/11/2020;
- il parere prot. 1185 del 09/02/2021 del Comune di Maltignano (AP) riferito all'impatto acustico;

**Preso atto** della determinazione dirigenziale n. 238 del 22/02/2021 di modifica dell'autorizzazione unica della soc. Metalcommerce Srl per l'impianto sito nel Comune di Maltignano in via Bonifica n. 26, trasmessa dalla Provincia di Ascoli Piceno con nota prot. 3997 del 23/02/2021;

**Richiamati:**

- il DPR 160/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**Considerato che** sussistono gli estremi di legge per l'emissione del provvedimento unico conclusivo;

**Salvi** ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

## A U T O R I Z Z A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i e dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, **la modifica dell'Autorizzazione Unica** rilasciata con Titolo Unico n. 516 del 21/08/2017 e modificata con Titolo Unico n. 609 del 15/02/2018, **consistente nell'esercizio dell'attività di raccolta e trattamento anche dei veicoli fuori uso (EER160104\*) disciplinati dal D.Lgs 209/2003 e s.m.i., a favore della Società della soc. Metalcommerce srl**, p.i. 01937260444 con sede legale ed operativa in Via Bonifica, 26 del Comune di Maltignano, Legale Rappresentante e Responsabile Tecnico Sig. **ANTHONY BERNARD PIERRE LATTANZI** nato il 03.11.1984 a Meudon (Francia) e residente nel Comune di Valle Castellana in Frazione Basto snc, per l'**impianto ubicato nel Comune di Maltignano (AP) in Via Bonifica, 26, su area catastalmente identificata al fg. 2 part. nn. 272 – 160 – 155 – 152;**

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle **condizioni, limiti e prescrizioni** espresse:

- nella **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale n. 238 (REG. GEN) del 22/02/2021** che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (composto da n. 27 pag.) alla quale si rimanda anche per gli elementi previsti dall'art. 208 comma 11 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,

La durata dell'autorizzazione unica è stabilita in **10 anni** ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ha validità fino al **27/07/2027**, come previsto nel Titolo Unico 516/2017 in premessa descritto, fatte salve le modifiche a seguito dell'emanazione di altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Il presente provvedimento unico conclusivo aggiorna e sostituisce il Titolo Unico n. 516 del 21/08/2017 ed il Titolo Unico n. 609 del 15/02/2018;

L'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato previa presentazione di domanda, ai sensi dell'art. 208 del del D.Lgs. 152/06, indirizzata al SUAP territorialmente competente **almeno 180 giorni prima della scadenza**, corredata della prescritta documentazione.

La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 256 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché l'adozione, da parte della competente Amministrazione Provinciale, dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Sono fatte salve le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.

Gli elaborati e i pareri sono conservati digitalmente presso il S.U.A.P. Piceno Consind ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

E' onere di questo S.U.A.P. la comunicazione dell'esito del procedimento in essere alle Amministrazioni interessate;

Il presente provvedimento unico conclusivo è composto di **31** pagine ed è trasmesso per i controlli di competenza ai seguenti soggetti:

- ✦ Servizio Tutela Ambientale - C.E.A. - Rifiuti - Energia - Acque - Sistemi E Bacini Di Trasporto della Provincia di Ascoli Piceno
- ✦ Servizi competenti del Comune di Maltignano (AP);
- ✦ ARPAM - Dipartimento di Ascoli Piceno - Servizio Acque;
- ✦ ASUR MARCHE AREA VASTA 5;
- ✦ Piceno Consind
- ✦ Regione Marche – PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno

AF/

**IL RESPONSABILE**  
**Sportello Unico Piceno Consind**  
**(Ing. Gianfranco Piccinini)**

*(Firma apposta in forma digitale ai sensi Art.21 D. Lgs.vo n.85 del 07/03/2005 e.m.i. C.A.D.)*

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71; in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n° 1199/71.
---



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

*TUTELA AMBIENTALE- RIFIUTI- ENERGIA - ACQUE -VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - SIC-VAS*

### REGISTRO GENERALE N. 238 del 22/02/2021

**Determina del Responsabile N. 17 del 22/02/2021**

PROPOSTA N. 257 del 18/02/2021

**OGGETTO:** ART. 208 D.LGS 152/2006 E S.M.I. - METALCOMMERCE S.R.L. IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE E DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO (R13, R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN VIA BONIFICA NEL COMUNE DI MALTIGNANO (AP).

#### IL DIRIGENTE

#### Richiamati:

- la Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legislativo 24 giugno 2003, n°209 recante *“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legislativo n°49 del 14/03/2014 recante *“Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE - attuazione direttiva 2012/19/UE”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 recante *“Recupero di rifiuti non pericolosi”* e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 12 ottobre 2009, N.24 recante *“Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- la legge regionale 17 maggio 1999, n.10 che all'art.50, comma 1, di delega alle Province delle funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DAALR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010);
- il *“Piano regionale di gestione dei rifiuti”* approvato con Deliberazione amministrativa N.128 del 14 aprile 2015;
- DPR 1 agosto 2011 n. 151 recante *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.1121 del 21/01/2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione di rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*.

#### Atteso che con i seguenti atti:

- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.4230 (REG. GEN) del 27/07/2007** della Provincia di Ascoli Piceno è stato espresso ai sensi dell'art.11 della L.R. 7/2004 un giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla SITRA SRL e ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/06 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autodemolizione per i veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs 209/2003 (normati dall'art.231 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.7290 (REG. GEN.) del 14/12/2007** della Provincia di Ascoli Piceno la suddetta autorizzazione all'esercizio è stata volturata alla METALCOMMERCE S.R.L.;

- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3039 (REG. GEN.) del 29/05/2009** della Provincia di Ascoli Piceno è stata approvata una variante;
- **Prot. N.5570 del 16/07/2013 del SUAP del COMUNE di MALTIGNANO** è stata rinnovata l'iscrizione al N.86 del Registro Provinciale delle Imprese per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi;
- **Prot. N.288 del 15/01/2014 del SUAP del COMUNE di MALTIGNANO** è stata esclusa dalla procedura di VIA, ai sensi della L.R. 3/2012 una modifica all'impianto;
- **Prot. N.9044 del 23/12/2014 del SUAP del COMUNE di MALTIGNANO** è stata rilasciata ai sensi dell'art.4 del DPR 53/2014, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- **TITOLO UNICO del SUAP PICENO CONSIND N.516 del 21/08/2017** è stata rinnovata e modificata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e sostituito il TITOLO UNICO N.9044 del 23/12/2014 (AUA).
- **TITOLO UNICO del SUAP PICENO CONSIND N.609 del 15/02/2018** è stata autorizzata una modifica volta alla reintegrazione della tipologia di rifiuti 5.19 del DM 5/2/1998 (RAEE non pericolosi).

Vista la comunicazione del SUAP del PICENO CONSIND di **Prot. N.1506 del 15/03/2018** (Rif. Prot. Prov. N.6601 del 15/03/2018) di avvio del procedimento relativo all'istanza della **METALCOMMERCE SRL** di **modifica sostanziale** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 con allegati i seguenti documenti:

- *istanza di modifica - modello A1*
- *atto costitutivo della società*
- *certificato di iscrizione alla Camera di CIIA di Ascoli Piceno*
- *documentazione attestante la disponibilità dell'area*
- *dichiarazione di accettazione responsabile tecnico impianto*
- *procura per la gestione telematica e per la sottoscrizione firma digitale*
- *marca da bollo*
- *diritti di segreteria Suap Piceno Consind*
- *copia Titolo Unico Suap Piceno Consind n°516 del 21/08/2017*
- *copia Titolo Unico Suap Piceno Consind n°609 del 15/02/2018*
- *attestazione di versamento oneri istruttori*
- *elenco documentazione tecnica*
- *scheda tecnica trattamento allegato C1 (Rev. 09/03/2018)*
- *scheda tecnica stoccaggio allegato C2 (Rev. 09/03/2018)*
- *relazione tecnica di variante (Rev.04 del 09/03/2018)*
- *elaborato grafico gestione impianto (Rev.03 del 09/03/2018)*

Dato atto che la modifica di che trattasi prevede:

- l'estensione dell'attività di raccolta e trattamento anche ai veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs 209/2003 e s.m.i., senza aumentare i quantitativi autorizzati;
- l'aggiornamento del lay-out operativo dell'impianto con modifiche relative alla redistribuzione dei settori dell'attività di autodemolizione, senza aumentare gli spazi e i volumi.

Premesso che:

- con **Prot. N.16718 del 20/07/2018**, sono state chieste alla ditta "*Informazioni sulla prevenzione incendi*";
- con **Prot. N.17326 del 30/07/2018** sono state chieste ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 informazioni al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- con **Prot. N.15709 del 26/11/2018** (rif. Prot. Prov. N.27372 del 28/11/2018) lo stesso Comando dei Vigili del Fuoco ha comunicato che in data 31/10/2018 la ditta aveva presentato istanza di valutazione del progetto di adeguamento alle misure anti incendio ai sensi del DPR 151/2011 e che la stessa era in corso di esame;
- con nota pervenuta a mezzo PEC il **17/01/2019** (rif. Prot. Prov. N.1703 del 17/01/2019) la ditta ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Prot. N.17244 del 28/12/2018 -pratica n.9087- ai sensi del DPR 151/2011);
- con **Prot. N.2888 del 30/01/2019** è stato chiesto il parere all'ARPAM;
- con **Prot. N.23249 del 11/07/2019** (rif. Prot. Prov. N.16279 del 16/07/2019) l'ARPAM ha formulato osservazioni;

- con **Prot. N.17363 del 02/08/2019** è stata indetta una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- con nota pervenuta tramite PEC il **06/09/2019** (rif. Prot. Prov. N.19090 del 06/09/2019), la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie in riscontro alle osservazioni dell'ARPAM:
  - *Riscontro alle osservazioni Arpam*
  - *Valutazione di impatto acustico in ambiente esterno (Rev.0 del 9/8/2019)*
- con **Prot. N.19878 del 20/09/2019** è stato chiesto all'ARPAM di esprimere il parere sulle suddette integrazioni;
- con nota pervenuta a mezzo PEC il **12/11/2019** (rif. Prot. Prov. N. 23554 del 13/11/2019) la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste con **Prot. N.20754 del 03/10/2019**;
- con **Prot. N.24202 del 25/11/2019** è stato chiesto, di conseguenza, ad ARPAM un nuovo parere;
- con **Prot. N.3409 del 04/02/2020** (rif. Prot. Prov. N.2406 del 04/02/2020) l'ARPAM ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- con **Prot. N.5086 del 10/03/2020** è stata chiesta una revisione degli elaborati tecnici sulla base del suddetto parere ARPAM di Prot. N.3409 del 04/02/2020;
- con nota pervenuta a mezzo PEC il **25/03/2020** (rif. Prot. Prov. N. 5858 del 25/03/2020) la ditta ha comunicato:
  - *di rinunciare all'utilizzo del macchinario pelacavi, considerato l'uso sporadico del medesimo nell'esercizio dell'attività;*
  - *di rispettare integralmente le prescrizioni impartite da ARPAM nel parere di Prot. N.3409 del 04/02/2020, senza tuttavia produrre gli elaborati aggiornati richiesti;*
- con **Prot. N.10138 del 19/06/2020** sono stati chiesti gli elaborati aggiornati;
- con **Prot. N.6320 del 01/09/2020** (rif. Prot. Prov. N.14433 del 01/09/2020) il SUAP del PICENO CONSIND ha trasmesso i seguenti elaborati forniti dalla ditta:
  - *Elenco elaborati presentati, integrati e sostituiti*
  - *Procura gestione file digitali*
  - *Dichiarazione della ditta costruttrice sulla potenzialità oraria pressa cesoia TAURUS*
  - *Relazione tecnica di variante*
  - *Elaborato grafico planimetria generale gestione impianto*
  - *Nuova istanza di concessione idraulica (corredata di relazione tecnica descrittiva, elaborato grafico e documentazione fotografica)*
  - *Istanza di autorizzazione alle emissioni diffuse art.269 del D.Lgs n.152/02006 (corredata di relazione tecnica di gestione emissioni diffuse e planimetria emissioni diffuse)*
  - *Piano di ripristino ambientale*
  - *Piano di emergenza interno*
  - *Nuova polizza fideiussoria*
- con avviso di **Prot. N.15257 del 15/09/2020** è stata indetta una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona;
- con **Prot. N.17678 del 20/10/2020** è stato chiesto alla ditta di trasmettere al SUAP del PICENO CONSIND, a perfezionamento del procedimento in oggetto, gli elaborati tecnici e grafici aggiornati in considerazione dei pareri espressi da ARPAM e contestualmente sono stati nuovamente richiesti i pareri, non ancora pervenuti, al Comune di Maltignano ("impatto acustico") e alla Regione Marche PF Tutela del Territorio ("parere idraulico RD 523/1904 e art. 30 LR 5/2006");
- con **Prot. N.9988 del 04/11/2020** (rif. Prot. Prov. N.18771 del 05/11/2020) il SUAP ha trasmesso gli elaborati forniti dalla ditta, costituiti da:
  - *Relazione tecnica*
  - *Scheda tecnica trattamento allegato C1*
  - *Scheda tecnica stoccaggio allegato C2*
  - *Planimetria generale gestione impianto*
  - *Planimetria generale trattamento acque*
  - *Planimetria generale emissioni diffuse*
- con **Prot. N.11574 del 29/12/2020** (rif. Prot. Prov. N.22479 del 29/12/2020) il SUAP ha trasmesso i seguenti elaborati rettificati:
  - *Relazione tecnica (Rev.05 del 29/12/2020)*
  - *Scheda tecnica trattamento - allegato C1*
  - *Planimetria generale gestione impianto (Rev. 05 Dicembre 2020)*

- con **Prot. N.2847 del 08/02/2021** il Comune di Maltignano è stato sollecitato a trasmettere il parere acustico già richiesto con Prot. N.17678 del 20/10/2020.

Precisato che in merito alla disciplina degli scarichi ai sensi della Parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

- ai sensi dell'art.30, commi 1 e 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura acquisisce il parere "*obbligatorio e vincolante*" del gestore del servizio idrico integrato;
- nelle more di applicazione dell'art.29, commi 19 e 20, delle stesse NTA il predetto parere "*obbligatorio e vincolante*" deve essere espresso dal PICENO CONSIND, tenuto conto della stessa DGRM 867/2018;
- lo scarico S1 è costituito dalle acque meteoriche di prima pioggia del piazzale, trattate ai sensi dell'art.42 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010);
- ai sensi dello stesso art.42, commi 1 e 3, delle NTA detto scarico di acque meteoriche di prima pioggia, è sottoposto alla disciplina degli scarichi industriali;
- lo scarico **S1** è stato caratterizzato dalla presenza dei seguenti parametri (con riferimento alla Tabella 3, dell'allegato 5, parte terza, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): "*COD*", "*SOLIDI SOSPESI TOTALI*", "*IDROCARBURI TOTALI*", "*CADMIO*", "*CROMO TOTALE*", "*PIOMBO*", "*NICHEL*", "*RAME*" e "*ZINCO*";
- i parametri "*IDROCARBURI TOTALI*", "*CADMIO*", "*CROMO TOTALE*", "*PIOMBO*", "*NICHEL*", "*RAME*" e "*ZINCO*" sono sostanze pericolose ai sensi dell'art.108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.30 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in:
  - "acque superficiali" per le sostanze pericolose e prioritarie di cui all'art.108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (ai sensi dell'art.30, comma 6, delle NTA);
  - "rete fognaria" per i restanti parametri;
- la pubblica fognatura a cui si allaccia lo stesso scarico di acque reflue industriali è servita dall'impianto di depurazione di acque reflue urbane del PICENO CONSIND denominato "CAMPOLUNGO PICENO CONSIND" (DEPUR00404), ubicato in località Campolungo nel Comune di Ascoli Piceno;
- le acque meteoriche di dilavamento di "seconda pioggia" e delle tettoie sono convogliate in corpo idrico superficiale (FIUME TRONTO), come da nulla osta della PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno di **Prot. N.36420 del 10/01/2020** (rif. Prot. Prov. N.19458 del 17/11/2020);
- è presente uno scarico di acque reflue domestiche, dei servizi igienici, che recapita nella stessa pubblica fognatura, per il quale ai sensi dell'art.27, comma 3, delle NTA del PTA della Regione Marche "*non è necessaria l'autorizzazione*" in quanto è sempre ammesso nel rispetto dei regolamenti di fognatura del gestore del SII.

Precisato inoltre che in merito alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

- nell'impianto non sono presenti punti di emissioni convogliate da autorizzare ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ma si generano emissioni diffuse derivanti dal trattamento R4 dei rifiuti metallici nell'area esterna scoperta;
- le misure per il contenimento delle emissioni diffuse sono descritte nella *Relazione sistema di gestione delle emissioni diffuse* di Prot. N.6320 del 01/09/2020 (rif. Prot. Prov. N.14433 del 01/09/2020) e nella tavola "*Planimetria generale emissioni diffuse (Rev. 04 Luglio 2020)*".

Preso atto dei seguenti pareri pervenuti ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.:

- **Prot. N.17244 del 28/12/2018** (rif. Prot. Prov. N.1703 del 17/01/2019) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno ("*prevenzione incendi*");
- **Prot. N.36420 del 10/01/2020** (rif. Prot. Prov. N.19458 del 17/11/2020) della REGIONE MARCHE PF Tutela del territorio di Ascoli Piceno ("*nulla osta idraulico*");
- **Prot. N.3409 del 04/02/2020** (rif. Prot. Prov. N.2406 del 04/02/2020) integrato con **Prot. N.28741 del 06/10/2020** (rif. Prot. Prov. N.16644 del 06/10/2020) dell'ARPAM;



- **Prot. N.3692 del 08/10/2020** (rif. Prot. Prov. N.16868 del 08/10/2020) del PICENO CONSIND (“scarico reflui industriali in fognatura”);
- **Prot. N.1185 del 09/02/2021** (rif. Prot. Prov. N.2954 del 09/02/2021) del COMUNE di MALTIGNANO (“impatto acustico”).

Preso atto dei chiarimenti forniti dall'ARPAM nel parere integrativo di **Prot. N.28741 del 06/10/2020** (rif. Prot. Prov. N.16644 del 06/10/2020), sulla base dei quali “*l'attività di cesoiatura svolta dalla ditta Metalcommerce non rientra tra le tipologie di installazioni di cui all'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*”

Precisato che la potenzialità annuale di trattamento dei veicoli fuori uso disciplinati e non disciplinati dal D.Lgs 209/2003 e s.m.i. è stata calcolata considerando una potenzialità di trattamento giornaliera di 2 veicoli/gg come dichiarato dalla ditta nella relazione tecnica datata 21/08/2019 (rif. Prot. Prov. N.19090 del 06/09/2019) ed attestato da ARPAM nel parere di Prot. N.3409 del 04/02/2020.

Ritenuto, pertanto, di concludere positivamente la conferenza di servizi indetta con **Prot. N.17363 del 02/08/2019** e con **Prot. N.15257 del 15/09/2020** e di conseguenza, modificare ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autodemolizione e di messa in riserva e recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi della METALCOMMERCE S.R.L. presso l'impianto sito in VIA BONIFICA 26 nel COMUNE DI MALTIGNANO (AP).

Dato atto che:

- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto da parte degli enti e dei servizi competenti in materia.

Considerato che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia.

#### DETERMINA

- 1) Di modificare, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs 209/2003 e s.m.i., l'autorizzazione della **METALCOMMERCE S.R.L** (C.F./P.I 01937260444) con sede legale ed operativa in VIA BONIFICA,26 nel COMUNE DI MALTIGNANO (AP) per l'esercizio dell'attività di raccolta e trattamento anche dei veicoli fuori uso (EER 160104\*) disciplinati dal D.Lgs 209/2003 e s.m.i.
- 2) Di stabilire ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e ai sensi del D.Lgs 209/2003 e s.m.i. le prescrizioni, condizioni e limiti stabiliti con i seguenti atti, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione:
  - a) **Prot. N.3626 del 18/02/2021** recante “*Quadro prescrittivo*” unitamente a:
    - *Planimetria generale gestione impianto (Rev. 05 Dicembre 2020)*
  - b) **Prot. N.3627 del 18/02/2021** ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (“emissioni in atmosfera”) unitamente a:
    - *Planimetria generale emissioni diffuse (Rev.04 Luglio 2020)*
  - c) **Prot. N.3692 del 08/10/2020** del PICENO CONSIND, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.30 delle NTA del PTA della Regione Marche (“scarichi di acque reflue industriali”) **S1** unitamente a:
    - *Planimetria generale trattamento acque (Rev.04 Luglio 2020)*
  - d) **Prot. N.1185 del 09/02/2021** del COMUNE DI MALTIGNANO ai sensi della L.447/1995 (“impatto acustico”).

- 3) Di vincolare l'esercizio delle attività autorizzate al rispetto degli elaborati progettuali elencati al punto 8 dell'atto di **Prof. N.3626 del 18/02/2021** approvati con il presente atto.
- 4) Di dare atto che l'adesione all'Autorizzazione Generale alle emissioni in atmosfera (art.272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) per l'attività di cui al N.32 dell'art.11 dell'allegato I alla deliberazione della Giunta Provinciale N.108 del 31/03/2010, si intende superata e sostituita dall'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ricompresa nel presente atto.
- 5) Di trasmettere al SUAP del PICENO CONSIND la presente Determinazione Dirigenziale per il rilascio del titolo unico di competenza.
- 6) Di precisare che con il rilascio del titolo unico del SUAP si intendono sostituiti i seguenti atti:
  - Titolo Unico N.516 del 21/08/2017 del SUAP del PICENO CONSIND
  - Titolo Unico N.609 del 15/02/2018 del SUAP del PICENO CONSIND
- 7) Di chiedere allo stesso SUAP di trasmettere lo stesso titolo unico alla ditta METALCOMMERCE SRL, allo scrivente Settore e agli altri soggetti competenti.
- 8) Di chiedere al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno di effettuare i controlli periodici presso l'impianto in oggetto ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. i) della LR 60/97.
- 9) Di dare atto ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che la scadenza della presente autorizzazione è il **27/07/2027**, stabilita in anni 10 dalla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio in premessa (Titolo Unico del SUAP del Piceno Consind N.516 del 21/08/2017), per la quale è stata richiesta la presente modifica.
- 10) Di rammentare che:
  - l'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato previa presentazione di domanda, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., indirizzata al SUAP territorialmente competente, almeno 180 giorni prima della scadenza, corredata della prescritta documentazione;
  - la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. e di quelle previste dall'articolo 256 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché l'adozione, da parte di questa Amministrazione Provinciale, dei provvedimenti, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. e all'articolo 208, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
  - sono fatte salve le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.
  - contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso o ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di 120 centoventi giorni dalla data di notificazione, o comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

Si informa che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.

GG/DDM

IL DIRIGENTE  
*Dott. FRANCO CARIDI*

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 22/02/2021

IL DIRIGENTE  
CARIDI FRANCO



**Oggetto: Art.208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - METALCOMMERCE S.R.L. Impianto di autodemolizione e di messa in riserva e recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi sito in VIA BONIFICA nel COMUNE DI MALTIGNANO. Quadro prescrittivo.**

**Descrizione impianto**

L'impianto della METALCOMMERCE SRL è ubicato in VIA BONIFICA, 26 nel Comune di MALTIGNANO (AP) su un lotto di superficie di circa 16.200 mq nel quale è presente un opificio industriale di circa 4.317 mq con annessi locali di servizio ed uffici su due piani, di circa 317 mq e una superficie scoperta pavimentata in cls di circa 11.883 mq.

Il complesso produttivo risulta catastalmente individuato all'interno delle particelle n.272, 160, 155 152 al Foglio n°2 del Comune di Maltignano (AP).

Ai sensi del Piano Regolatore Generale del Comune di Maltignano il sito in oggetto ricade in "Zona produttiva (Art. 75 del P.R.G. di Maltignano)".

La ditta svolge l'attività di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso disciplinati e non disciplinati dal D.Lgs 209/2003 e s.m.i., la messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi di cui al DM 5/2/1998 (tipologie 1.1, 2.1, 5.1, 5.7, 5.8, 5.9, 5.19, 6.1, 6.2, 6.5, 8.4, 8.9, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2) e la messa in riserva ed il recupero (R13, R4) di rifiuti di tipologia 3.1 del DM 05/02/1998 (rottami ferrosi) e tipologia 3.2 del DM 05/02/1998 (rottami non ferrosi).

All'interno dell'opificio, dotato di pavimentazione industriale, sono presenti i settori dedicati all'attività di autodemolizione dei veicoli fuori uso (ad eccezione del settore di conferimento e del settore destinato allo stoccaggio dei veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs 209/2003 e s.m.i. già bonificati) e le aree destinate all'attività di messa in riserva e recupero di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi.

I rifiuti costituiti da RAEE non pericolosi in cumuli (R13) e da metalli ferrosi (tipologia 3.1 del DM 5/2/199) in cumuli (R13) sono stoccati nell'area esterna così come gli EoW ottenuti dal trattamento R4 dei rottami metallici che si svolge anch'esso nell'area esterna scoperta.

**Prescrizioni tecnico gestionali**

Fatto salvo che le attività di cui trattasi debbano essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs 152/2006 e s.m.i., D.Lgs 209/2003 e s.m.i., D.Lgs 49/2014 e s.m.i., deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.84, D.M. 5/02/1998 e s.m.i., e L.R. 24/2009) **si prescrive quanto segue:**

**1) Matrice rifiuti - Attività di autodemolizione**

a) I **rifiuti** in ingresso da avviare all'attività di autodemolizione sono individuati dal codice **EER 160104\*** (veicoli fuori uso) e l'attività deve essere svolta nel rispetto dei quantitativi dettagliati nella seguente tabella:

Rifiuti in ingresso (EER)	Descrizione	Attività di recupero	Potenzialità di trattamento max annua (n° veicoli/anno)	Capacità massima istantanea stoccabile	Potenzialità max giornaliera di trattamento
160104*	Veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs 209/2003	Messa in sicurezza e demolizione	450 <sup>(1)</sup>	68 veicoli (68 ton)	2 veicoli/gg
	Veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs 209/2003 (art.231 del D.lgs.n152/06)		50 <sup>(2)</sup>	2 veicoli (12 ton)	2 veicoli/gg

<sup>(1)</sup> 2 veicoli/gg per 225 gg/anno come da relazione tecnica (rif. Prot. Prov. N.19090 del 06/09/2019)

<sup>(2)</sup> 2 veicoli/gg per 25 gg/anno come da relazione tecnica (rif. Prot. Prov. N.19090 del 06/09/2019)

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - interno - Prot. 3626/PROT del 18/02/2021 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo 27

- b) **L'esercizio dell'attività è vincolato al rispetto di quanto previsto negli elaborati approvati con il presente atto e delle prescrizioni ivi contenute.**
- c) Il deposito dei mezzi in ingresso deve essere effettuato in conformità della norma tecnica UNI 11448:2012 "*Linee guida per il trattamento dei veicoli fuori uso e le conseguenti problematiche ambientali*" e con i tempi stabiliti all'art.6, comma 2, del D.Lgs 209/2003 e s.m.i. In particolare gli spazi dedicati a ciascun mezzo devono avere un'estensione di almeno 8 mq.
- d) Deve essere mantenuto un adeguato sistema di pesatura dei veicoli fuori uso in ingresso ai sensi del punto 2.1 lettera f-bis all'allegato I al D.Lgs 209/2003 e s.m.i.
- e) I veicoli non bonificati devono essere tenuti separati dai veicoli già bonificati.
- f) I veicoli fuori uso da sottoporre alle operazioni di bonifica devono essere stoccati non sovrapposti nell'area di conferimento e nelle aree di stoccaggio prima del trattamento.
- g) Per lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli (D.Lgs 209/2003 e s.m.i.), previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
- h) L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato, non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.
- i) Il trattamento, il deposito delle parti di ricambio e lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono avvenire in aree dotate di apposita copertura.
- j) Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate con i dovuti accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
- k) Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto e non compromettere il successivo recupero.
- l) I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e svuotamento.
- m) Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- n) Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto, legislativo 27 gennaio 1992, n.95 e successive modificazioni e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.
- o) Lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
- p) La gestione dei CFC e degli Hcf deve avvenire in conformità a quanto riportato al punto 4.7 del D.Lgs 209/2003 e s.m.i.
- q) La neutralizzazione degli air-bag deve essere effettuata secondo quanto previsto dall'art.8 commi 2 e 3 del D.Lgs 12 maggio 2016, n.101 con l'impiego di strumentazione adeguata.
- r) I settori di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 3.1 dell'allegato I al D.Lgs 209/03 e s.m.i. devono avere superfici impermeabili costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli. E' necessario procedere alla manutenzione periodica delle pavimentazioni sia interne che esterne in modo da garantire nel tempo un'adeguata impermeabilizzazione.
- s) Deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori.
- t) Il bacino di contenimento su cui avviene lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi deve essere di capacità pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume della capacità del serbatoio di maggiore capienza. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- u) I rifiuti prodotti e i loro contenitori devono essere etichettati con un cartello riportante la tipologia del rifiuto, il codice EER, l'indicazione delle caratteristiche di pericolo se presenti.
- v) La gestione dei rifiuti pericolosi deve essere effettuata in conformità a quanto riportato al punto 4.8 dell'allegato I al D.Lgs 209/2003.

- w) Presso la sede dell'impianto autorizzato deve essere tenuto un apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
- x) Il responsabile dell'impianto in oggetto, è tenuto ad effettuare, annualmente, la comunicazione ai sensi di quanto disposto dall'art.11, comma 3, del D.Lgs 209/2003 e s.m.i.

## 2) Matrice rifiuti - Messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi

- a) I rifiuti non pericolosi da avviare alle operazioni di messa in riserva **R13** e recupero **R4** ed i rispettivi quantitativi ammissibili sono dettagliati nella seguente tabella:

Tipologia DM 5/2/1998 e s.m.i.	Codice EER		Descrizione	Operazione di recupero	Quantità max stoccabile istantaneamente (ton)	Quantità max stoccabile annualmente (ton)
1.1	150101 150105	150106 200101	Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta	R13	2,5	1000
2.1	170202 200102 150107	191205 160120 101112	Imballaggi, vetri di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	R13	0,4	200
3.1	120102 120101 100210 160117 150104 170405 190118	190102 200140 191202 100299 120199	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	R13 R4	680	15000
3.2	110599 110501 150104 200140 191203 120103 120104 170401	170402 170403 170404 170406 170407 191002 100899 120199	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199].	R13 R4	60	2000
5.1	160116 160117 160118	160106 160122	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	25	1000
5.7	160216 170402	170411	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	5	750
5.8	170401 170411 160122	160118 160216	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	5	1000
5.9	170411	160216	Spezzoni di cavo in fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico, semidielettrico e metallico	R13	5	20
5.19	160216 160214	200136	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono atmosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	R13	100	100
6.1	020104 150102 200139	191204	Rifiuti di plastica imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico chirurgici	R13	2,5	500

<b>6.2</b>	070213 160119 170203 120105	160216 160306	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R13	0,4	10
<b>6.5</b>	070213 120105	160119	Paraurti e plance di autoveicoli in materiale plastico	R13	2,5	10
<b>8.4</b>	040221 040222 040209	160122 200110 200111	Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali sintetiche e artificiali	R13	2,5	300
<b>8.9</b>	200110 200111	191208	Indumenti accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post consumo	R13	2,5	20
<b>9.1</b>	030101 030105 030199 200138	150103 200301 191207 170201	Scarti di legno e sughero imballaggi di legno	R13	5	100
<b>9.2</b>	030101	030105	Scarti di legno e sughero imballaggi di legno	R13	0,4	10
<b>10.1</b>	070299	160306	Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	R13	0,2	1000
<b>10.2</b>	160103		Pneumatici non ricostruibili	R13	2,5	2000
<b>TOTALE</b>					<b>901,4</b>	<b>25.020</b>

- b) **L'esercizio dell'attività è vincolato al rispetto di quanto previsto negli elaborati approvati con il presente atto e delle prescrizioni ivi contenute.**
- c) La potenzialità massima oraria di trattamento R4 è di 9 ton/h per una potenzialità massima giornaliera di 72 ton/gg (9 ton/h x 8 h lavorative/gg).
- d) I rifiuti stoccati in cumuli devono rispettare un'altezza massima di 3 metri, conformemente alle disposizioni della circolare MATMM (Prot. N.1121 del 21.01.2019), recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*.
- e) La ditta deve mantenere in efficienza un misuratore di radioattività al fine di effettuare le verifiche dei rifiuti in ingresso in conformità a quanto disposto nel D.Lgs 230/1995 e s.m.i.
- f) I materiali derivanti dal trattamento R4 per essere qualificati EoW devono rispettare gli standard di qualità e i criteri prescritti nel regolamento UE 333/2011.
- g) In riferimento al suddetto regolamento UE 333/2011, le EoW derivanti dal trattamento (R4) devono essere provviste (per ciascuna partita di rottami) di una dichiarazione di conformità.
- h) La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà solo al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità.
- i) I materiali che in esito al trattamento (R4) non sono in possesso dei requisiti per essere qualificati EoW devono essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o allo smaltimento qualora non sia possibile effettuare sugli stessi operazioni di recupero.
- j) Nel caso in cui un prodotto perda le caratteristiche di EoW deve essere gestito come rifiuto.

### **3) Ulteriori prescrizioni tecnico gestionali**

- a) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
  - qualora si tratti di rifiuti *"non pericolosi"* per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. preveda un codice EER *"voce a specchio"* di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso deve essere accettato solo previa verifica della *"non pericolosità"*;
  - qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore); nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale.

- b) Prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4), deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione.
- c) In ingresso all'impianto devono essere accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e di stoccaggio.
- d) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Ascoli Piceno entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione riportante le motivazioni della mancata accettazione.
- e) L'impianto deve far uso di un idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi EER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori.
- f) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'impianto devono avvenire in condizioni di sicurezza evitando:
- la dispersione di materiale polverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
  - l'inquinamento di aria acqua suolo e sottosuolo ed ogni danno a flora e fauna;
  - per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
  - di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
  - il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
  - ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere, e la sicurezza della collettività.
- g) Presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti.
- h) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.
- i) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- j) I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva (R13) devono mantenere invariato il codice EER attribuito al momento del conferimento del rifiuto.
- k) I rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (R4) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto;
- l) I rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la sola messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione in impianto.
- m) I rifiuti in uscita dall'impianto accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati al recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati a impianti di recupero di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale per motivi tecnico/commerciali devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.
- n) Nell'impianto non possono essere effettuati/e:
- stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
  - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi EER diversi se non specificamente autorizzati;
  - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi EER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva.
- o) Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi) la formazione degli odori, e la dispersione di aerosol e di polveri.
- p) Le superfici e/o le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere



impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa dei possibili sversamenti. Le stesse devono essere altresì realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici.

- q) Tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio (R13) e di recupero (R4), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento. Tali aree devono essere opportunamente protette mediante apposito sistema di canalizzazione, dall'azione delle acque meteoriche esterne.
- r) L'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui.
- s) I rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito.
- t) La movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite.
- u) Presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti.
- v) Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti da dette operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
- w) Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art.212 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto regolamentato dal D.M. 120/2014.
- x) La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni individuali atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione.
- y) Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
- z) Devono essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- aa) Devono essere mantenute libere le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e devono essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse.

#### **4) Prescrizioni generali**

- a) L'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente atto è subordinato al rispetto della normativa di cui al DPR 151/2011 e s.m.i., in materia di prevenzione incendi.
- b) I rifiuti prodotti in impianto, in deposito temporaneo, devono essere destinati ad impianti di recupero e/o smaltimento finale di terzi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- c) La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata.
- d) Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.

- e) I macchinari, gli impianti e i mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte.
- f) La recinzione deve essere adeguatamente mantenuta avendo cura di tagliare le erbe infestanti e rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico e altre cause.
- g) In caso di guasti ed emergenze deve essere applicato il **Piano di gestione delle emergenze interno** approvato con il presente atto.
- h) In caso di chiusura dell'impianto, i lavori per la totale bonifica dell'area dovranno concludersi entro il termine di 3 mesi dalla data di cessazione dell'attività, in conformità a quanto indicato nel **Piano di ripristino ambientale** approvato con il presente atto.
- i) Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente al SUAP, la cessazione dell'attività, ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività in argomento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale.
- j) Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n.575 del 31/5/1965, n.646 del 13/9/1982, n.936 del 23/12/1982, n.55 del 19/3/1990 e D.L. n.5 del 12/1/1991 e s.m.i.
- k) Il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico - sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro.
- l) È vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate con il presente atto.
- m) È vietato ricevere rifiuti da soggetti non autorizzati ai sensi della normativa vigente.
- n) In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell'impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato, ed in possesso dei necessari requisiti, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.
- o) Il direttore tecnico deve essere sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

## **5) Raccomandazioni**

Nella gestione dei rifiuti urbani (art.183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs 152/2006), la METALCOMMERCE SRL è tenuta a rispettare quanto stabilito dall'art.198, comma 2-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs 116/2020 (in vigore dal 26/09/2020).

## **6) Garanzia finanziaria**

- La METALCOMMERCE SRL ha prestato a favore della Provincia (Ente beneficiario) la **Polizza fideiussoria N.202500115903527** della **ASSICURATRICE MILANESE SPA** con validità fino al **27/07/2022** (5 anni + 2).
- La prosecuzione dell'attività è subordinata alla presentazione alla Provincia del rinnovo della garanzia finanziaria, in conformità alle disposizioni della deliberazione di Giunta Regionale N.515 del 16/04/2012 e s.m.i.
- La garanzia finanziaria deve essere sottoscritta con soggetti debitamente autorizzati al rilascio di garanzie finanziarie ad Enti ed Amministrazioni pubbliche.
- Le garanzie finanziarie di cui sopra devono essere costituite, a scelta dell'interessato per la durata dell'autorizzazione in una delle seguenti forme:
  - a. *pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;*
  - b. *deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;*
  - c. *presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno rilasciati, per la fidejussione bancaria, dalle aziende di credito di cui all'art.5 del Regio Decreto 12/3/1936 n.375, per la polizza fidejussoria, dalle società assicurative autorizzate ai sensi della legge 10/6/1982 n.348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modificazioni ed integrazioni.*
- Nel caso in cui la suddetta garanzia finanziaria non venisse presentata entro il termine previsto è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.

L'effettiva continuazione dell'esercizio dell'attività è comunque subordinata alla prestazione ed alla successiva formale accettazione da parte della Provincia, in qualità di Ente beneficiario, della suddetta garanzia finanziaria ai fini della copertura di eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di trattamento rifiuti svolta, stipulata con soggetto abilitato e regolarmente autorizzato al rilascio di garanzie finanziarie ad Enti Pubblici.

## 7) Cessione attività

In caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere al SUAP la voltura della presente autorizzazione, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate.

## 8) Elaborati progettuali approvati

N.14433 del 01/09/2020

<b>Elaborato</b>	<b>Rif. Prot. Prov.</b>
Relazione tecnica di variante (Rev.05 Dicembre 2020)	N.22479 del 29/12/2020
Planimetria generale gestione impianto (Rev.05 Dicembre 2020)	N.22479 del 29/12/2020
Scheda tecnica trattamento allegato C1	N.22479 del 29/12/2020
Planimetria generale trattamento acque (Rev.04 luglio 2020)	N.18771 del 05/11/2020
Planimetria generale emissioni diffuse (Rev.04 luglio 2020)	N.18771 del 05/11/2020
Scheda tecnica stoccaggio allegato C2	N.18771 del 05/11/2020
Relazione sulla gestione delle emissioni diffuse	N.14433 del 01/09/2020
Piano di gestione delle emergenze interno (Rev.04/03/2019)	N.14433 del 01/09/2020
Piano di ripristino ambientale	N.14433 del 01/09/2020
Relazione di impatto acustico in ambiente esterno (Rev.09/08/2019)	N.19090 del 06/09/2019
Riscontro alle osservazioni dell'ARPAM	N.19090 del 06/09/2019
Relazione tecnica anti incendio (Rev. Ottobre 2018)	N.01703 del 17/01/2019
Calcolo carico d'incendio (Rev. Ottobre 2018)	N.01703 del 17/01/2019
Tav. IA01 Planimetria presidi anti incendio (Rev. Novembre 2018)	N.01703 del 17/01/2019
Tav. IA02 Prospetti e sezioni (Rev. Ottobre 2018)	N.01703 del 17/01/2019
Tav. IA03 Pianta inquadramento dell'area (Rev. Novembre 2018)	N.01703 del 17/01/2019

### Allegati:

- *Planimetria generale gestione impianto (Rev.05 Dicembre 2020)*

Il responsabile del procedimento  
f.to Dott.ssa Daniela De Micheli

Il Funzionario tecnico  
f.to Dott. Gianni Giantomassi

Il Dirigente  
**Dott. FRANCO CARIDI**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*







**Oggetto: Art.208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Ditta METALCOMMERCE S.R.L. Impianto di autodemolizione e di messa in riserva e recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi sito in VIA BONIFICA nel COMUNE DI MALTIGNANO.  
Prescrizioni emissioni in atmosfera (Art.269 del D.Lgs 152/2006)**

1. Le emissioni provenienti dall'impianto in oggetto sono autorizzate, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal SUAP del PICENO CONSIND con **Prot. N.6320 del 01/09/2020** (rif. Prot. Prov. N.14433 del 01/09/2020) e **Prot. N.9988 del 04/11/2020** (rif. Prot. Prov. N.18771 del 05/11/2020), e del parere dell'ARPAM di **Prot. N.28741 del 06/10/2020** (rif. Prot. Prov. N.16644 del 06/10/2020).
2. La Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni relative alla conduzione dell'impianto e delle attività:
  - 2.1 Devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse per la tutela della qualità dell'aria, descritte nella "Relazione tecnica emissioni diffuse" (rif. Prot. Prov. N.14433 del 01/09/2020) e nella tavola "Elaborato 04\_ Planimetria generale emissioni diffuse - Rev.04 luglio 2020" (rif. Prot. Prov. N.18771 del 05/11/2020) allegata.

In particolare durante le lavorazioni la ditta dovrà mettere in atto tutte le misure di mitigazione richiamate nel parere ARPAM di **Prot. N.28741 del 06/10/2020**:

    - a) *Durante le fasi di cesoiatura e riduzione volumetrica dei rottami metallici deve essere mantenuto in funzione il sistema di irrigatori mobili;*
    - b) *In caso di malfunzionamento del sistema di nebulizzazione è necessario che la ditta interrompa ogni attività di trattamento fino al ripristino delle normali condizioni di lavoro;*
    - c) *La ditta è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti di nebulizzazione, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, nonché ogni altro intervento necessario ad assicurarne l'ottimale funzionamento. Delle operazioni di manutenzione e di ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di nebulizzazione dovrà essere mantenuta traccia in appositi registri.*
  - 2.2 La ditta dovrà trasmettere al SUAP, **entro 90 giorni** dalla data di rilascio del titolo unico ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la procedura prescritta alla lett. c) del precedente punto 2.1.
  - 2.3 La ditta è tenuta comunque al rispetto dell'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
  - 2.4 L'impianto deve essere condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla **METALCOMMERCE SRL**. Eventuali variazioni in tal senso possono costituire modifica sostanziale dell'impianto, e devono quindi essere preventivamente autorizzate.
  - 2.5 La Ditta è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni.

Si rammenta che:

- la presente autorizzazione è vincolata al rispetto delle caratteristiche di costruzione e di esercizio indicate negli elaborati trasmessi dal SUAP del PICENO CONSIND con **Prot. N.6320 del 01/09/2020** (rif. Prot. Prov. N.14433 del 01/09/2020) e **Prot. N.9988 del 04/11/2020** (rif. Prot. Prov. N.18771 del 05/11/2020) e delle prescrizioni indicate nel presente atto;

- sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica o l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.278 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativo previste dall'art.279 dello stesso D.Lgs 152/2006 e s.m.i;
- il soggetto autorizzato deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- ai sensi dell'art.269, comma 9, al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.

Allegati:


- *Elaborato 04\_ Planimetria generale emissioni diffuse (Rev.04 luglio 2020)*

Il Funzionario tecnico  
f.to Dott. Gianni Giantomassi

Il Dirigente  
**Dott. FRANCO CARIDI**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

# PLANIMETRIA VIABILITA' ED EMISSIONI DIFFUSE - Scala 1:500



**COMUNE DI MALTIGNANO**

REGIONE MARCHE  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**PROCEDIMENTO:**  
Richiesta di modifica dell'impianto autorizzato con T. U. 609 del 15.02.2018, per introduzione dei veicoli fuori uso leggeri dal D.Lgs. 209/2003 all'interno dell'attività di autodemolizione, già autorizzata ai sensi dall'art. 231 e 208 del D.Lgs. 152/2006

## STATO DI PROGETTO

PLANIMETRIA GENERALE EMISSIONI DIFFUSE	04_Elaborato grafico	SCALE VARIE
		DATA: SET. 2020

<p><b>PROGETTAZIONE</b></p> <p>via Moggio, 151153 - Località Pagliare del Trono 63078 Spineddi (AP) - tel. e fax 0736389704 web: www.studibecce.it email: info@studibecce.it</p>	<p><b>COMMITTENZA</b></p> <p>METALCOMMERCE srl Via Bonifica, 26 63085 - Maltignano (AP)</p>
--	---

**I PROGETTISTI:**  
LORENZO RAZZETTI

**I COMMITTENTI:**  
ANTHONY BERNARD PIERRE LATTANZI

REV.	DATA	PROTOCOLLO INTERNO	OGGETTO DELLA REVISIONE	VERIFICATO	ACQUISITO	APPROVATO
00	GENN. 2017	04_Eskb, grafico	PRIMA EMISSIONE			
01	MARZ. 2017	04_Eskb, grafico	Modifica di alcuni parametri di progetto			
02	MAGG. 2017	04_Eskb, grafico	Modifica di alcuni parametri di progetto			
03	MAR. 2018	04_Eskb, grafico	Modifica di alcuni parametri di progetto			
04	LUG. 2020	04_Eskb, grafico	Modifica di alcuni parametri di progetto			





PICENO CONSIND  
Prot. 3692 / 2020 08-10-2020  
Sezione: PARTENZA All. 1



**OGGETTO:** DPR n. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale – ditta “Metalcommerce Srl”, impianto ubicato in Zona Industriale di Maltignano - Via Bonifica n. 22 - nel Comune di Maltignano (AP).

**ALLEGATO: LIMITI ALLO SCARICO E PRESCRIZIONI  
TECNICHE**

**LIMITI DI EMISSIONE**

(Art.107 D.Lgs 152/2006– Art.30 NTA del PTA – Art.7 DGRM 867/2018)

Lo scarico in fognatura di acque reflue industriali della Ditta:

**Ditta “Metalcommerce Srl” – sede via Bonifica 22, Maltignano – Codice Utente n. 22690**

deve essere conforme, ai sensi dell’art.7 del Protocollo d’intesa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°867 del 25/06/2018:

- ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell’allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in “acque superficiali” per i parametri “idrocarburi totali di origine petrolifera”, “cadmio”, “cromo esavalente”, “cromo totale”, “piombo”, “zinco”, “rame”, “nichel”, “mercurio” e per le altre sostanze pericolose e prioritarie di cui all’art.108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (ai sensi dell’art.30, comma 6, delle NTA del PTA della Regione Marche)
- ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell’allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in “rete fognaria” per i restanti parametri;

**PRESCRIZIONI TECNICHE**

- Il pozzetto fiscale di controllo dello scarico finale in fognatura delle acque reflue industriali viene individuato nel pozzetto 8 di ispezione e campionamento acque di prima pioggia come indicato nella Tavola allegata al presente nulla osta con la planimetria degli scarichi idrici così come fornita dalla stessa Ditta nella propria istanza.
- I predetti limiti verranno controllati nel suddetto pozzetto fiscale di controllo. Il pozzetto dovrà avere dimensioni non inferiori a 50x50x50 cm tali da consentire un agevole campionamento per caduta del refluo e/o permettere l’introduzione delle attrezzature di campionamento.
- Devono essere identificati e segnalati sul posto il pozzetto 8 di ispezione e campionamento acque

di prima pioggia e il pozzetto 9 di ispezione e campionamento acque di seconda pioggia, così come indicati e numerati nella planimetria presentata dall'utente entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'AUA.

- Deve essere assicurata l'accessibilità dei pozzetti di prelievo e tutti gli altri pozzetti di controllo. Gli stessi devono garantire un adeguato battente idraulico e devono essere mantenuti a disposizione degli organi di vigilanza, garantendo al personale preposto ai controlli di operare in sicurezza e conformemente alle normative vigenti in materia di raccolta dei campioni degli scarichi in atto.
- L'Utente deve segnalare al Piceno Consind e alla Picena Depur con la massima tempestività qualsiasi immissione anomala in fognatura di natura accidentale che potrebbe pregiudicare il regolare deflusso della rete fognaria o l'efficienza depurativa dell'impianto di trattamento di Campolungo o cagionare rischi di inquinamento ambientale o rischi per la salute dell'uomo.
- L'Utente deve comunicare preventivamente al Piceno Consind e alla Picena Depur ogni eventuale variazione della rete fognaria interna.
- I limiti di accettabilità di cui alla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- Ai sensi dell'art.41 delle NTA del PTA della Regione Marche è vietato scaricare nella fognatura nera o mista qualsiasi acqua priva di carico inquinante o che, prima dell'immissione in rete, rispetti i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali.
- L'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia deve essere reso disponibile, per una nuova fase depurativa, entro 48 ore dall'ultimo evento meteorico.
- Per quanto non espressamente prescritto si rimanda al *Regolamento degli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali immessi nella fognatura consortile* del Piceno Consind e alle norme vigenti in materia.

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

- L'Utente deve chiedere l'aggiornamento/modifica dell'AUA qualora ci sia una variazione in aumento della portata media giornaliera rispetto a quella indicata.
- Sono richiesti gli autocontrolli periodici dei parametri "idrocarburi totali di origine petrolifera", "cadmio", "cromo esavalente", "cromo totale", "piombo", "zinco", "rame", "nicel", "mercurio" (ai sensi dell'art.3, comma 5, del DPR 59/2013) delle acque reflue industriali.
- Ai sensi del predetto art.3, comma 5, del DPR 59/2013 i risultati degli stessi autocontrolli devono



essere trasmessi ogni quattro anni (a partire dalla data di rilascio del titolo unico del SUAP competente per territorio) all'autorità competente (individuata dallo stesso DPR 59/2013), al Piceno Consind e alla Picena Depur.

- Si stabilisce una frequenza almeno annuale degli autocontrolli.

F.to

**Il Presidente**

*Domenico Procaccini*








## PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE - STATO DI PROGETTO Scala 1:500

### SCHEMA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE

- 1 Ingresso impianto - Pozzetto di raccordo
- 2 Comparto di ripartizione (by-pass) - 3,5 mc.
- 3 Pompa sommersa PS1 - Rilando acque di 1° pioggia in vasche di accumulo
- 4 Pompa sommersa PS2 - Rilando acque di 2° Pigioggia in condotta bianca
- 5 Vasca di accumulo e sedimentazione acque 1° pioggia - 60 mc
- 6 Pompa sommersa PS3 - Rilando al disaleatore
- 7 Comparto disoleazione acque 1° pioggia - 7 mc
- 8 Pozzetto di ispezione e campionamento acque di prima pioggia
- 9 Pozzetto di ispezione e campionamento acque di seconda pioggia
- 10 Pozzetto di consegna acque di seconda pioggia



#### LEGENDA RETE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE

	condotta proveniente dalla rete di raccolta acque di dilavamento delle superfici esterne (blazate e Malafida)
	conduttura rete fognaria corrente in posizione interrata per la raccolta delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici
	condotta di raccolta acque bianche per il convogliamento delle stesse in corpo idrico superficiale (fiume Tronto), corrente in posizione interrata nella via di accesso all'insediamento
	condotta di allaccio alla condotta consortile per il convogliamento in essa delle acque reflue, corrente in posizione interrata all'interno della via di accesso dell'insediamento
	condotta meteoriche di dilavamento di "seconda pioggia"
	condotta acque meteoriche di prima pioggia di cui all'art. 42 comma 1 delle NTA del PTA Marche

COMUNE DI MALTIGNANO

REGIONE MARCHE  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**PROCEDIMENTO:**  
Richiesta di modifica dell'impianto autorizzato con T.U. 609 del 15.02.2018, per introduzione dei veicoli fuori uso legiferati dal D.Lgs. 209/2003 all'interno dell'attività di autodemolizione, già autorizzata ai sensi dell'art. 231 e 208 del D.Lgs. 152/2006

### STATO DI PROGETTO

PLANIMETRIA GENERALE TRATTAMENTO ACQUE

04\_Elaborato grafico  
DATA SET: 2020

#### PROGETTAZIONE



**eece** s.r.l.  
Via Tiboga, 151153 - Località Poggio del Tronto  
63078 Spinetoli (AP) - Tel. e fax 0736.990164  
web: www.aaebrescia.it e-mail: info@aaebrescia.it

#### COMMITENZA

METALCOMMERCE srl  
Via Bonifca, 26  
63085 - Maltignano (AP)

**I PROGETTISTI:**  
LORENZO RAZZETTI

**I COMMITTENTI:**  
ANTHONY BERNARD PIERRE LATTANZI

REV.	DATA	PROTOCOLLO/PRONOME	OGGETTO DELLA MODIFICA	VERIFICATO	ACQUISTO	APPROVATO
00	02/03/2017	04_Elab. grafico	PRIMA EMISSIONE			
01	04/02/2017	04_Elab. grafico				
02	04/06/2017	04_Elab. grafico				
03	04/06/2018	04_Elab. grafico				
04	04/06/2020	04_Elab. grafico				



# COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio TECNICO

Prot. n. 0001185

Maltignano, 09 Febbraio 2021

**Alla Provincia di Ascoli Piceno  
Servizio Valorizzazione Ambientale  
PO Tutela Ambientale  
Pec. ambiente.provincia.ascoli@emarche.it**

Al **SUAP  
PICENO CONSIND**  
*p.e.c.: sportellounicopiceno@emarche.it*

A mezzo p.e.c.

**Oggetto:** Suap ID: 000218/2018 Art. 208 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Ditta Metalcommerce s.r.l. impianto di autodemolizioni e messa in riserva e recupero (R. 13 R4 ) di rifiuti non pericolosi sito in via Bonifica nel comune di Maltignano.  
**NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### VISTE:

- la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto trasmessa dal Suap Piceno Consind con prot. 1506 del 15/03/2018 assunta a prot. n. 2397 del 16/03/2018;
- le successive note di richieste integrazioni della Piceno Consind e della Provincia di Ascoli Piceno;

**VISTA** la nota della provincia di Ascoli Piceno Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale P.O. Tutela Ambientale Ascoli Piceno prot. 17678 del 20/10/2020 assunta al prot. 9088 di questo comune in cui chiede *“ al Comune di Maltignano: il parere di competenza inerente il titolo previsto dalla legge 447/1995 ( impatto acustico), allegando specifico atto da allegare al provvedimento finale ( ari sensi dell’art. 208 del D.LGS. 152/2006 e S.M.I. ) con le prescrizioni tecniche “;*

**VISTO** il progetto di impatto acustico rimesso dalla ditta Metalcommerce s.r.l. a firma del tecnico ing. Antonio Iannotti;

**VISTO** il parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Marche ( ARPAM) dipartimento di Ascoli Piceno trasmesso in data 21/10/2020 ed assunta a prot. 9088 di questo comune in cui esprime *alla “MATRICE RUMORE” in merito alla Valutazione di Impatto Acustico, di Agosto 2019, a firma del Tecnico Competente Antonio Iannotti si rappresenta che dall’analisi della documentazione non sono emerse osservazioni”*;

**VISTI:**

- la legge 26 ottobre 1995 n.447;
- D.P.C.M. 01/03/1991
- IL DPR 59/2013;
- LR. 28/2001 e linee guida DGRM 896/03

con la presente si esprime **PARERE FAVOREVOLE** relativamente all'Impatto Acustico per lo svolgimento dell'attività dell'intervento in oggetto indicato con il rispetto delle seguenti disposizioni e prescrizioni tecniche:

- 1) La ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia acustica;
- 2) Le opere, gli interventi, le attività e gli impianti dovranno comunque essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati nell'istanza AUA (Autorizzazione Unica Ambientale);
- 3) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;
- 4) qualsiasi modifica alla configurazione o della modalità delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione della rumorosità ambientale, da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Alfiero Spurio)  
(Firma apposta in forma digitale)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Arch. Antonella Stuzzica)  
(Firma apposta in forma digitale)